

Oggetto: **Approvazione variante n. 12 al Piano Regolatore Generale Comunale.**
“Reiterazione vincoli preordinati all’esproprio e procedurali”.

IL RESPONSABILE DEL PROCEDIMENTO E DEL SETTORE EDILIZIA PRIVATA E
URBANISTICA

PREMESSO che il Comune di Ampezzo è dotato di un P.R.G.C. adeguato alla L.R. 19.11.1991, n. 52 e successive modificazioni ed integrazioni, approvato con deliberazione del C.C. n. 07 del 28.04.2000 deliberazione della Giunta Regionale n. 2214 del 28 aprile 2000 pubblicata sul B.U.R. n. 33 del 16 agosto 2000;

ATTESO che è intendimento dell’Amministrazione adottare una variante al PRGC per la ricognizione e reiterazione dei vincoli preordinati all’esproprio e vincoli procedurali in quanto gli stessi sono scaduti;

EVIDENZIATO che la L.R. n°21/2015 ha introdotto la nuova disciplina delle “varianti di livello comunale” di cui all’art. 2 della medesima legge che in parte sostituiscono le varianti sostanziali di cui all’art. 17 D.P.R. n° 086/Pres;

CONSIDERATO che con la variante n° 12 in oggetto, sono apportate modifiche alla zonizzazione vigente esclusivamente in conseguenza dell’individuazione o mancata conferma di aree destinate a servizi ed attrezzature di interesse collettivo;

RILEVATO che i contenuti della variante in oggetto non interessano beni immobili soggetti al vincolo di cui alla Parte Seconda del Decreto legislativo 22 gennaio 2004 n.42;

ACCERTATO che la variante non interessa aree che appartengono al demanio o al patrimonio indisponibile della Regione (Fiume Tagliamento) e dello Stato;

VISTO che negli elaborati di variante è inclusa la Relazione di verifica preliminare su possibili incidenze significative sui siti d’importanza comunitaria (SIC) e sulle zone di protezione speciale (ZPS) così come previsto dal DPR 357/1997 “Regolamento recante attuazione della direttiva 92/43/CEE relativa alla conservazione degli habitat naturali e semi-naturali, nonché della flora e della fauna selvatica”, dalla quale emerge che:

- con riferimento alla deliberazione della Giunta Regionale 25 ottobre 2004, n.2837 del 25.10.2004 non risulta necessario adottare gli indirizzi applicativi stabiliti per le nuove procedure di formazione dei piani;
- non derivando incidenze negative ai SIC e alle ZPS ubicati nei Comuni limitrofi non si ritiene necessario attivare la procedura di valutazione d’incidenza;

PRESO ATTO della deliberazione del Consiglio Comunale n° 26 adottata nella seduta del 28/07/2017, esecutiva a termini di legge, con cui è stata adottata la Variante n° 12 (dodici) al Piano Regolatore Generale Comunale (P.R.G.C.), ai sensi e per gli effetti dell’articolo 2, c. 1 lettera a) e art. 8 della L.r. 25/09/2015 n. 21;

VISTO l’avviso di adozione della predetta Variante al P.R.G.C. apparso sul Bollettino Ufficiale della Regione Autonoma Friuli Venezia Giulia n° 34 di data 23/08/2017;

PRESO ATTO inoltre che l’avviso di deposito della Variante è stato regolarmente pubblicato sull’Albo Informatico dell’Ente dal 24/08/2017 al 04/10/2017 ai sensi dell’articolo 8, c. 1 della L.r. 25 settembre 2015, come risulta dalla relativa documentazione;

ATTESO che avverso alla Variante n° 11 al P.R.G.C. così adottata NON sono state presentate, durante il periodo di pubblicazione dell’avviso di deposito di cui all’articolo 8, c. 1 della L.r. 25 settembre 2015, osservazioni e/o opposizioni in merito;

ATTESO che, a norma dell’articolo 4 della Legge Regionale 05.12.2008, n° 16, la Giunta Comunale, con deliberazione n° 114, adottata in data 10/11/2017, immediatamente eseguibile a norma dell’articolo 1,

comma 19, Legge Regionale 11.12.2003, n° 21, così come modificato dall'articolo 17 – comma 12 – della Legge Regionale n° 17/2004, ha ritenuto di non sottoporre a Valutazione Ambientale Strategica (V.A.S.) il progetto di che trattasi, secondo quanto previsto dalla relazione di verifica redatta dal professionista incaricato;

VISTA la Legge Regionale n° 05/2007 e relativi regolamenti di attuazione;

VISTA la Legge Regionale n° 21/2015;

PRECISATO che la variante n.12 al PRGC seguirà, ai fini dell'approvazione, le procedure di cui all'art.8 L.R. 25.09.2015, n. 21;

VISTA la Legge Regionale 25.09.2015, n° 21;

VISTA la Legge Regionale 23.02.2007, n° 5;

VISTO il D.P.R. 06.06.2001, n° 380;

VISTA la Legge Regionale 11.11.2009, n° 19;

VISTA la Legge Regionale 11.12.2003, n° 21, così come modificato dall'articolo 17 – comma 12 – della Legge Regionale n° 17/2004;

VISTO lo Statuto Comunale;

CON VOTI, espressi separatamente per alzata di mano,

Propone

- 1) Di dare atto di quanto in premessa riportato;
- 2) di prendere atto che avverso alla Variante n° 12 al P.R.G.C. adottata non sono state presentate, durante il periodo di pubblicazione dell'avviso di deposito di cui all'art. 8 della L.r. 25 settembre 2015, nessuna osservazione e/o opposizione in merito;
- 3) di approvare la Variante n. 12 al Piano Regolatore Generale Comunale (P.R.G.C.) adottata con deliberazione del Consiglio Comunale n° 26 di data 28.07.2017;
- 4) Di incaricare l'Ufficio Urbanistica e Gestione del Territorio a tutti gli adempimenti conseguenti all'adozione di variante assunta con la presente deliberazione al fine di seguire successivamente l'iter di approvazione così come disposto dalla L.R. 5/2007 e dalla L.R. n° 21/2015;
- 5) di dichiarare il presente atto immediatamente eseguibile a norma dell'articolo 1, comma 19, Legge Regionale 11.12.2003, n° 21, così come modificato dall'articolo 17 – comma 12 – della Legge Regionale n° 17/2004.-

Parere condizioni di ammissibilità e di regolarità tecnica (Art. 49, comma 1, D.Lgs. n.267/2000).

Il Responsabile di procedimento: p.i.e. De Monte Denis _____

Il Responsabile del Settore Urbanistica Delegato: P.i.e. De Candido Moreno _____

lì _____